

Antiriciclaggio. Gli effetti del decreto che rafforza gli obblighi e la durata della vigilanza da parte dei professionisti

Lo studio restringe le maglie

Segnalazione al giudice se si ravvisano gli estremi di una notizia di reato

Giampaolo Conforti

■ Entreranno in vigore sabato 29 dicembre le nuove regole sull'azione antiriciclaggio cui sono chiamati i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori contabili e tributaristi) con l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela.

DA SABATO 29

Adeguata verifica per importi pari o superiori ai 15mila euro e in tutti i casi sospetti di attività illecita

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre (Supplemento ordinario 268) del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 vengono recepite nel nostro ordinamento la direttiva 2005/60/Ce per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento

del terrorismo e la direttiva 2006/70/Ce sui criteri tecnici per le procedure semplificate di verifica della clientela.

In pratica, i professionisti sono soggetti all'obbligo di «adeguata verifica» della clientela quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori a 15mila euro (anche nel caso di prestazione occasionale); quando l'operazione è di valore indeterminato; quando, indipendentemente dai casi di esonero, ci sia il sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 15 del decreto legislativo). Oltre alla verifica del cliente è dovuta la registrazione nell'archivio antiriciclaggio. Il tutto con l'obbligo di conservazione decennale di dati e documenti.

Sono esentati dagli obblighi di verifica, identificazione e registrazione chi svolge la «mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi» e chi effettua gli adempimen-

ti in materia di amministrazione del personale (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'11 dicembre).

Per i notai gli obblighi di registrazione si intendono assolti con la tenuta dei repertori e la descrizione dei mezzi di pagamento nelle compravendite immobiliari (si veda la legge 248/06, richiamata dall'articolo 38, comma 6 del nuovo decreto).

L'identificazione del cliente avverrà attraverso un documento tra quelli elencati nel Dpr 445/2000 (per esempio passaporto, carta di identità, patente di guida di autoveicolo o nautica e porto d'armi). Saranno annotati gli estremi e fatta una fotocopia (come detto dal Garante della privacy, sia pure per le banche, nelle «Linee guida» del 25 ottobre, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 273/07).

In alcuni casi si è ecceduto: come per il notaio, che deve identificare il funzionario della banca che eroga il mutuo all'acquirente di un immobile.

L'obbligo di segnalazione di

operazioni sospette (articolo 41) non si applica, poi, per le informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dei compiti di difesa e rappresentanza in giudizio (articolo 12, comma 2).

Sugli obblighi di segnalazione di sospetto di denaro o beni di provenienza illecita - trasformati in vera e propria *notitia criminis* (articolo 41) - l'Ufficio italiano cambi (Uic) ha formulato nel febbraio 2006 degli «Indicatori di anomalia».

Si tratta, per esempio, della riluttanza del cliente a fornire informazioni, dell'uso di documenti che appaiono contraffatti, del fatto che il cliente cambi spesso professionista o compia operazioni verso Paesi a rischio o in paradisi fiscali. O, ancora, del fatto che si investa in immobili senza adeguati mezzi economici, vengano costituite società o gruppi complessi e articolati, e infine, si occultino ricchezze con sopravvalutazioni o sottovalutazioni di poste o cespiti.

Valutazione del rischio. Monitoraggio sugli assetti proprietari

Vigilanza sui patrimoni

■ I professionisti sono chiamati a verificare gli assetti proprietari e di controllo di soggetti giuridici e a scoprire attraverso registri e altri strumenti conoscitivi il «titolare effettivo» delle ricchezze. È con questo impegno più incisivo che le categorie giuridico-economiche dovranno misurarsi con l'entrata in vigore - dal prossimo 29 dicembre - del decreto legislativo 231/2007 sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per una corretta va-

lutazione del rischio il profilo del cliente va comparato a quello oggettivo della prestazione richiesta e al settore o al Paese in cui opera. Per questo il nuovo decreto legislativo - su impulso

IRREGOLARITÀ TRIBUTARIE

Informazioni utilizzabili anche a fini fiscali e in caso di violazioni si è tenuti ad avvertire la Guardia di Finanza

del Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale cui l'Italia partecipa con altri trenta Paesi) e del Fmi - ha riparametrato la verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto d'affari, all'area geografica e ad altri elementi.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, senza l'adempimento dei quali vi è l'obbligo di astenersi dall'operare (articolo 23 del Dlgs 231/2007), si devono applicare

all'instaurazione di un nuovo rapporto, al conferimento di un incarico professionale, nell'esecuzione anche di operazioni occasionali di valore pari o superiore alla nuova soglia di 15mila euro. Quando vi è sospetto di riciclaggio o terrorismo, non si tiene conto di deroghe o soglie di valore. Oppure, quando vi sono dubbi sui dati identificativi del cliente (oggi assistiamo spesso ai cosiddetti «furti di identità»).

Le Autorità ministeriali e di vigilanza saranno, nei prossimi anni, ancora impegnate a incrementare le indicazioni di anomalie, correggendole di fattispecie concrete e di «griglie» comparative. Naturalmente il pro-

fessionista, più degli altri, è un soggetto qualificato che potrebbe fornire utili indicazioni, attraverso un feed back attivato magari con il proprio Ordine professionale. Il nuovo decreto impone, fra l'altro, la formazione degli addetti e dei collaboratori agli obblighi di sorveglianza.

Resta da notare che i dati e le informazioni acquisiti in relazione al cliente possono essere utilizzati anche a fini fiscali e che chi, in relazione alla sua professione, viene a conoscenza di fatti che potrebbero costituire violazioni tributarie è tenuto a comunicarli alla Guardia di Finanza (si veda i Dpr 600/73 e 633/72).

Gi.Con.